

tivato colla circolare della Corte d'appello di Milano 3 dicembre 1816; occorre richiamare un altro paragrafo. Questo regolamento è quello che porta una procedura particolare negli affari di commercio. Tale procedura si trovava nel capitolo 41 del regolamento galliziano, che fu dichiarato applicabile anche al regno lombardo-veneto colla sovrana risoluzione del 1816. Nell'articolo secondo stabiliva quella risoluzione che i tribunali di commercio dovevano accordare l'esecuzione cauzionale delle loro sentenze anche in pendenza del giudizio d'appello.

Questa disposizione dell'articolo 2 di quella risoluzione sovrana non era contenuta nel regolamento galliziano. Con notificazione governativa del 1817 si ripubblicò sotto il titolo di *Procedura speciale per gli affari di commercio* l'articolo 41 del regolamento galliziano e vi si comprese sotto il numero 14 la disposizione che contenevasi nell'articolo 2 della risoluzione sovrana del 1816. Per conseguenza, invece di citare la circolare del 3 dicembre del 1816, si deve citare la notificazione governativa del 5 d'aprile 1817, e in luogo dei paragrafi 9 e 11, si debbono richiamare i paragrafi 7, 8, 10 e 14 di quella notificazione governativa. Il paragrafo 14 è quello appunto che prescrive ai giudici di commercio d'accordare l'esecuzione cauzionale delle sentenze anche in pendenza del giudizio d'appello. Senza questo richiamo si toglierebbe quella disposizione che è di molta importanza, ed è sempre stata osservata.

Non ho potuto far prima quest'osservazione alla Commissione, perchè non aveva ancora la legge, nella quale sta il paragrafo anzi citato.

PRESIDENTE. Il signor relatore aderisce?

GADDA, relatore. La procedura cauzionale nelle cause commerciali ritengo anch'io sia utile mantenerla in vigore; solo è mia opinione che, adottando questo articolo di legge, non si possa credere derogato a quella disposizione legislativa. Non ho quindi difficoltà di appoggiare la mozione Castelli, perchè la Commissione avea pure in mente di non derogare a quella procedura.

PRESIDENTE. Pregherei il deputato Castelli di mandarmi il suo emendamento.

Mentre si sta formolando, lasceremo in sospeso quest'incidente, e passeremo agli altri articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli 14 e 15):

« Art. 14. Nelle cause di competenza dei tribunali di circondario si osserverà sempre il processo scritto anche per l'attitazione successiva all'atto eccezionale di cui nell'ordinanza ministeriale 21 maggio 1855, dichiarandosi abolite le speciali disposizioni della notificazione governativa 4 luglio 1859.

« Introlati gli atti, ed in quei casi nei quali, per le leggi vigenti, devesi pronunziare sentenza, verrà in udienza pubblica, davanti ai giudici chiamati a decidere la causa, ammessa l'orale discussione della medesima, dopo la relazione che ne sarà fatta da uno dei giudici. Non si potrà nella discussione orale variare lo stato della causa quanto al fatto, alle domande, alle eccezioni ed alle prove, salvo soltanto il recesso totale o parziale dalle domande o dalle eccezioni.

« Se però la parte convenuta non presentò la risposta e si mantenne contumace anche alla introlazione degli atti, la causa non verrà portata alla pubblica udienza, ma spedita in Camera di consiglio con sentenza contumaciale, previa comunicazione al Pubblico Ministero nei casi nei quali è prescritta.

« Art. 15. Se all'udienza fissata per la discussione orale una delle parti non si presenta, quella comparsa può instare per la spedizione della causa in seguito alle sue deduzioni; se nes-

suna delle parti si presenta, la causa sarà riferita e decisa in Camera di consiglio sugli atti prodotti. Potrà però il tribunale, per impedimento dell'una o dell'altra parte, debitamente giustificato prima dell'ora fissata per l'udienza, rinviare la causa ad altra giornata, e dovrà rinviarla d'ufficio quando non consti della regolare citazione delle parti al dibattimento.

« Art. 16. Nulla è innovato circa al modo di procedere avanti il tribunale di commercio di Milano ed i tribunali di circondario, in quanto funzionano come tribunali di commercio.

« Tuttavia, chiuso il processo, sarà la causa discussa in pubblica udienza, com'è disposto all'articolo 10; e, quanto alle prove, si osserverà il disposto dell'articolo 15.»

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha la parola.

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Bisogna porre articolo 14 e articolo 18, là dove si legge articolo 10 e articolo 15.

PRESIDENTE. Allora, invece di articolo 10, bisogna dire articolo 14, ed invece dell'articolo 15, l'articolo 18.

Pongo ai voti quest'articolo con questa variazione.

(La Camera approva.)

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 17. Gli incidenti di causa e le deliberazioni sopra misure assicurative e cauzionali, e per l'esecuzione, continueranno a trattarsi nelle forme finora prescritte, e verranno decise in Camera di consiglio senza intervento delle parti.

« Lo stesso sarà osservato rispetto alla prolazione delle sentenze di classificazione ed alle graduatorie, nonchè rispetto alle cause relative ad insinuazioni concorsuali ammesse dal curatore alle liti, le quali cause dovranno in tal caso spediti con semplice decreto.

« Art. 18. Presso i tribunali collegiali, nell'assunzione degli esami testimoniali, è ammessa la presenza delle parti o personalmente o col mezzo dei loro patrocinatori.

« È però ad esse proibito d'interrompere il testimonio mentre depone, o di fargli direttamente veruna interrogazione; ma devono per tale oggetto rivolgersi al giudice procedente all'esame, sotto pena di un'amenda non maggiore di 25 lire, applicabile sul momento, ed anche dell'espulsione dal luogo dell'esame.

« Il giudice può d'ufficio, e deve, sull'istanza delle parti presenti, fare le interrogazioni opportune per meglio chiarire la verità.

« In seguito all'assunzione di qualsiasi prova non saranno ammesse le scritture *probatoriali* e *contraprobatoriali*.

« Art. 19. Prima della discussione in pubblica udienza avrà luogo la comunicazione della causa al Pubblico Ministero per le sue conclusioni nei casi espressamente contemplati dalla legge, ed in tutte le cause che riguardano:

« a) L'ordine pubblico, lo Stato e il demanio;

« b) I pubblici stabilimenti e le opere pie;

« c) Le donazioni ed i legati fatti a beneficio dei poveri;

« d) Lo stato delle persone e le tutele;

« e) I minori, gli interdetti, gli assenti, e generalmente tutti quelli che sono rappresentati o assistiti da un curatore o da un amministratore delegato dalla pubblica autorità;

« f) Ed in tutte le altre cause delle quali lo stesso Pubblico Ministero chiedesse la comunicazione all'oggetto di concludere, quando ravvisasse ciò necessario per l'osservanza della legge.

« Dovranno pure, prima della decisione, comunicarsi al Pubblico Ministero, per le sue conclusioni, gli atti relativi all'incidente per declinatoria di foro.